



**STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE,
SENZA SCOPO DI LUCRO E CON FINALITA' SOCIALI, CULTURALI ED ECOLOGICHE
“ ASSOCIAZIONE GIUSEPPE PERRONE ”**

ART 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCIoglIMENTO

1.1 Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli *artt. 14 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto Legislativo 03/07/2017 n.117* recante “Codice del Terzo Settore” (in breve ETS), è redatto il presente Statuto dell'Associazione Culturale “**ASSOCIAZIONE GIUSEPPE PERRONE**” (di seguito “**L'Associazione**”) una libera Associazione di fatto, apolitica, appartenente al Terzo Settore (ETS), con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del *Titolo I Cap. III, art. 36 e segg.* del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

1.2 Sede

L'Associazione ha sede legale in *Maierà (CS)*, presso *C.da Mazzacarboni, 17*. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare esclusivamente in Italia senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo, anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici, sedi secondarie operative, provvisorie o permanenti. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3 Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

1.4 Scioglimento

L'Associazione potrà essere considerata come sciolta o estinta **solo** con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Si estinguerà inoltre se l'insieme dei Soci Ordinari si ridurrà a meno di due. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di Volontariato senza fini di lucro con fini analoghi, secondo quanto previsto dell'*art. 9 del D. Lgs. 117/2017*. Lo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità simili, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART 2 - LO STATUTO: EFFICACIA ED INTERPRETAZIONE

2.1 Discipline dello Statuto

L'Associazione è disciplinata dal seguente Statuto ed agisce nei limiti del *D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117*, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea dei soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo Statuto dell'Associazione “**ASSOCIAZIONE GIUSEPPE PERRONE**”, non riconosciuta, è disciplinato e redatto, inoltre, secondo le disposizioni di legge previsti dagli articoli:

- *Art. 18 Costituzione*, che prevede la libertà di associazione, che concretamente consiste nella possibilità per i privati di costituire e aderire ad enti, come le associazioni, le fondazioni e i comitati. Le organizzazioni non riconosciute (ETS) trovano una disciplina nelle norme del Codice Civile, in particolare:
- *Art. 36 c.c.* sull'ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute,
- *Art. 37 c.c.* sul fondo comune,
- *Art. 38 c.c.* sulle obbligazioni,
- *Art. 42 bis c.c.* trasformazione.

L'Associazione viene costituita per mezzo di Atto Costitutivo.

2.2 Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

2.3 Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'*Art. 12 delle preleggi al Codice civile*.

ART 3 - FINALITÀ, SCOPO E ATTIVITÀ

3.1 Finalità

L'Associazione **"ASSOCIAZIONE GIUSEPPE PERRONE"** non ha scopo di lucro.

3.2 Scopo

L'Associazione **"ASSOCIAZIONE GIUSEPPE PERRONE"** esercita in via principale una o più attività di interesse culturale, sociale ed ecologico con lo scopo di sensibilizzare le generazioni di tutte le età al sociale, al volontariato spontaneo ed al mondo che ci circonda in termini di natura ed ecologia. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al fine di raggiungere gli scopi sociali, e sotto molteplici forme, così da favorire la rinascita culturale ed il benessere della Comunità. L'Associazione, al fine di raggiungere gli obiettivi sociali, si avvale di stipulare convenzioni e di collaborare con gli enti locali, altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività di tipo ricreativa, ludica e culturale; esclusivamente **per scopo di autofinanziamento** e senza fine di lucro potrà esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'Associazione si avvale prevalentemente di **prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti** salvo casi previsti dalla legge. L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o collaborare con soggetti esterni in modo occasionale e non continuativo, attraverso convenzioni o contratti volte/i al fine di assicurare il regolare funzionamento delle attività in corso d'opera o specializzarle. Ai Soci potranno essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute, attraverso pubblicità sui canali digitali dell'Associazione, o somme ritenute come spese e messe a bilancio prelevate esclusivamente dal patrimonio dell'Associazione. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante dal lavoro occasionale ed autonomo è incompatibile con la qualifica di Socio. Non avendo l'Associazione scopo di lucro, la Stessa deve intendersi ai fini fiscali Ente non Commerciale: si esclude pertanto l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo sociale.

3.3 Attività

L'Associazione **"ASSOCIAZIONE GIUSEPPE PERRONE"** si occupa prevalentemente degli scopi sociali descritte al punto 3.2, attraverso:

1. Organizzazione di manifestazioni, festival, spettacoli, convegni culturali, mostre, eventi culturali e dibattiti pubblici;
2. Attività di promozione su siti internet (di proprietà dell'Associazione e terzi) relativi alle attività sopraindicate per pubblicità e fini conoscitivi e promozionali;
3. Attività di promozione sui Social Network, in termini di pubblicazione di contenuti digitali delle attività da realizzare o precedentemente realizzate ed appartenenti esclusivamente alle attività dell'Associazione;
4. La diffusione dell'interesse in oggetto attraverso riviste, giornali, brochure in formati digitali, cartacei ed audiovisivi;
5. L'organizzazione di progetti culturali ed artistici attraverso la tecnologia dell'informazione digitale o in spazi fisici regolarmente convenzionati con altre associazioni o Enti del territorio;
6. Promozione di attività ed esperienze quali la fotografia, l'ecologia, l'ambiente, la lingua dei segni, la musica, il sociale, il volontariato, la letteratura, il cinema, il teatro, valorizzazione del territorio storico-artistico e culturale del territorio in cui opera;
7. L'organizzazione di giornate ecologiche per la sensibilizzazione delle generazioni future, attraverso attività socio-ricreative, culturali ed ecologiche;
8. Programmazione ed organizzazione di giornate ricreative quali la visita di un determinato luogo al fine di apprendere la cultura e le tradizioni;
9. L'organizzazione di corsi di formazione, workshop ed attività didattiche volte al raggiungimento dell'oggetto sociale;
10. Piantare alberi nel mondo attraverso enti globali ed organizzazioni ambientali ed ecologiche;
11. Collaborare con enti per sensibilizzare ed affrontare il problema della plastica nei mari e nell'ambiente; sensibilizzazione attraverso workshop o attività ricreative;
12. Organizzazione di giornate di volontariato sociale stipulando giornate di raccolte fondi per enti ed organizzazioni nazionali. Al fine di sensibilizzare e raccogliere fondi utili allo scopo delle organizzazioni convenzionate. Periodicamente verranno organizzate giornate e banchetti di raccolte fondi per enti, associazioni di volontariato o organizzazioni che risponderanno alla possibilità di stipulare una convenzione;
13. Valorizzazione e sviluppo dei linguaggi giovanili volti all'integrazione sociale, alla realizzazione di iniziative educative ed istruttive;
14. Collaborazioni con enti pubblici e privati al fine del raggiungimento dello scopo associativo;
15. Accesso a progetti e fondi / bandi Europei qualora previsti e rientranti nei limiti della legislatura vigente;
16. Valorizzazione del patrimonio culturale attraverso eventi e convegni;
17. Attività di autofinanziamento attraverso donazioni libere e spontanee, al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione **"ASSOCIAZIONE GIUSEPPE PERRONE"** si impegna, a tal fine, di tesserare tutti coloro che usufruiranno dei detti servizi ricreativi. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

ART 4 - I SOCI

4.1 - Soci dell'Associazione

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere soci, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche o giuridiche che condividono lo scopo dell'Associazione ed aventi esperienze tali da poter garantire un contributo fattivo agli scopi dell'oggetto sociale.

4.2 - Ammissione dei Soci dell'Associazione

Ai fini associativi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa documentazione richiesta al Consiglio Direttivo, dovranno versare il contributo stabilito dal Consiglio direttivo e si impegnano ad attenersi al presente Statuto ed osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà richiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di decidere entro un massimo di 40 (quaranta) giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato. In caso di rigetto della domanda di ammissione, questa dovrà essere motivata e trasmessa per mezzo postale / pec all'interessato, il quale potrà richiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto di accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato per tutto il periodo di vita dell'Associazione, fermo restando il diritto di recesso o cause che comportino l'allontanamento o il decadimento come figura di socio. Non è ammessa la qualifica di socio temporaneo. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. **La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.**

4.3 - Qualità dei soci

I soci possono essere:

- soci fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario e quelle che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
- soci ordinari o operativi: coloro che versano la quota di iscrizione stabilita dal direttivo e partecipano alle attività amatoriali, che prestano attività gratuita volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e coloro che ad esito di domanda di adesione accolta dal Consiglio Direttivo sono o diventeranno soci successivamente;
- soci onorari o benemeriti: le persone fisiche o giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
- soci sostenitori: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

4.4 - Soci minorenni

Sono ammessi soci minorenni a partire dall'età di 16 (sedici anni), sotto espressa rappresentanza di un genitore / tutore. Il genitore / tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

4.5 - Diritti dei soci

- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali; nonché dell'elettorato attivo e passivo.
- Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti richiesti dal presente Statuto.
- La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, i soci hanno diritto:

- di essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllare l'andamento.
- di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della legge.
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali,
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 2 (due) mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

4.6 - Diritti dei soci minorenni

Lo Statuto può escludere l'esercizio di alcuni diritti sociali per i soci minorenni (prevedendo per questi uno "status" speciale); è possibile prevedere l'espressione del voto (elettorato attivo) da parte del genitore, in quanto rappresentante legale, fino alla maggiore età del socio; il genitore non può in nessun caso esercitare l'elettorato passivo (ovvero farsi eleggere in rappresentanza del figlio) essendo questo un diritto personalissimo del socio.

4.7 - Doveri di tutti i soci

Tutti i soci sono tenuti a rispettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno ed a versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. Tutti i soci devono svolgere la propria attività in favore della Comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per i fini di solidarietà e sensibilizzazione culturale.

4.8 - Perdita della qualità di soci

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale; la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi 6 (sei) mesi dal mancato pagamento del versamento della quota associativa annuale stabilita;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- espulsione: l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nella deliberazione degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti casi:
 - a. se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dell'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;
 - b. se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata l'Associazione;
 - c. se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana.

L'Assemblea delibera l'espulsione di un socio su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. **L'Associato radiato non può più essere ammesso come socio e non potrà procedere in alcun caso con nuova richiesta di adesione.**

4.9 - Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione "**ASSOCIAZIONE GIUSEPPE PERRONE**" sono:

- Assemblea generale dei soci;
- Presidente;
- Consiglio Direttivo.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano dei requisiti di cui al c. 2 art. 2397 del Codice Civile.

ART 5 - ASSEMBLEA

5.1 - Cos'è

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è composta dai soci dell'organizzazione. Hanno diritto di voto i soci che siano associati da almeno 2 (due) mesi. Ciascun socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

5.2 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto / mezzo mail o pec almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli altri soci. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

5.3 - Compiti dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea sono:

- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione dei conti;
- approvazione del bilancio;

- delibera / promozione della responsabilità dei componenti sociali;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- delibera dello scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

5.4 - Diritto di partecipazione all'Assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

5.5 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente *art. 8, comma 2*.

5.6 - Validità Assembleare

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi *dell'articolo 21 del Codice Civile*) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorse dodici ore dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'*articolo 21 del Codice Civile* per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

5.8 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 10 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

ART 6 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

6.1 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri eletti tra i soci fondatori compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa, fino ad un massimo di 11 (undici) componenti. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i Consiglieri presenti alla seduta. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione (anche inviato a mezzo di posta elettronica ordinaria).

6.2 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

6.3 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri d'Associazione, senza formalità.

6.3 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea; straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'*art. 8, comma 2*;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

ART 7 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente dura in carica per l'intera vita dell'Associazione. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti intestati all'Associazione.

Il Presidente Dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il Legale Rappresentante in ogni evenienza. Al Presidente compete sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea, l'ordinaria Amministrazione dell'Associazione. Convoca e Presiede il Consiglio Direttivo e cura la disposizione del Bilancio Consuntivo da sottoporre prima all'approvazione del Consiglio Direttivo, poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Svolge le incombenze a lui attribuite dalla legge in qualità di legale rappresentante.

ART 8 - IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Il solo intervento del Vice Presidente, ove non espressamente delegato, costituisce prova per i terzi dell'impedimento del Presidente.

ART 9 - IL SEGRETARIO / TESORIERE

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART 10 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE E RENDICONTO

I libri dell'Associazione sono:

- il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e quello dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo. Inoltre il Libro dei Soci dell'Associazione deve essere aggiornato in tempo reale entro la fine del mese successivo alla data di ammissione di un nuovo socio.
- La Registrazione delle entrate e delle uscite viene effettuata tramite una prima nota, rilasciando ai soci che partecipano alle attività associative, ricevute non aventi valore fiscale. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo (Rendiconto) da sottoporre all'approvazione assembleare.
- Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale (eventuale) ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso, anche attraverso la spedizione di copia dello stesso tramite posta elettronica ordinaria.

ART 11 - ANNO SOCIALE

L'Anno Sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

ART 12 - RISORSE E PATRIMONIO ECONOMICO "FONDO COMUNE"

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative volontarie e d'iscrizione;
- convenzioni, contributi e finanziamenti pubblici e privati;
- finanziamenti derivanti da partecipazione a bandi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;
- risorse derivanti da contratti di collaborazione finalizzati al raggiungimento dello scopo associativo;
- residui attivi di gestione.

ART 13 - I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART 14 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'*art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017* nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART 15 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli *articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017* e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il **30 giugno di ogni anno**.

ART 16 - BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'*art. 14 del D. Lgs. 117/2017*.

ART 17 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'*art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017* sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART 18 - PERSONALE RETRIBUITO E RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'*art. 36 del D. Lgs. 117/2017*. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione. Gli Associati Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'*art. 18 del D. Lgs. 117/2017*.

ART 19 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. Il fondo comune dell'Associazione non riconosciuta permette ad essa di ottenere un'autonomia patrimoniale di tipo imperfetto, attraverso la quale essa può difendersi ma non completamente da eventuali misure di responsabilità attuate da possibili creditori dell'ente o del singolo socio.

ART 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMA DI RINVIO

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci saranno devolute all'esclusiva competenza di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti ed in mancanza di accordo sarà nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo. In assenza di mediazione si potrà seguire quanto previsto dal codice civile in materia di controversie. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile. Letto, confermato e Sottoscritto.

Maierà 21 Ottobre 2023

Il Presidente

Alessio Perrone